

**ALLE IMPRESE ADERENTI AD
ANCE TRENTO - ASSOCIAZIONE
TRENTINA DELL'EDILIZIA**

LORO SEDI

ZA

Circolare nr. 43 - 18

Trento, 4 settembre 2018

F24 - definiti dall'Agenzia delle Entrate i criteri per sospendere le compensazioni a rischio.

La legge di Bilancio 2018, al fine di evitare compensazioni indebite, ha stabilito che **l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento con modello F24** contenenti compensazioni che presentano **profili di rischio**.

Con propria nota del 28 agosto scorso (vedi allegato) l'Agenzia delle Entrate ha definito sia i **criteri di rischio** per selezionare in via automatizzata i modelli F24 da sottoporre a verifica, sia la **procedura per sospendere l'esecuzione**.

In particolare i criteri di selezione sono riferiti a:

- tipologia dei debiti pagati;
- tipologia dei crediti compensati;
- coerenza dei dati indicati nel modello F24;
- dati presenti nell'Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
- analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
- pagamento di debiti iscritti a ruolo (di cui all'art. 31 comma 1 del D.L. n. 78/2010 inerente la preclusione all'autocompensazione in presenza di debiti su ruoli definitivi). Su questo ultimo punto viene precisato che a decorrere dalla data di avvio del provvedimento (quindi dal 29 ottobre 2018), gli F24 contenenti il pagamento di debiti iscritti a ruolo di cui all'art. 31 devono essere presentati esclusivamente tramite servizi telematici, pena il rifiuto del pagamento.

Per quanto riguarda la procedura, in caso di sospensione l'Agenzia inoltra al contribuente che ha inviato l'F24 una ricevuta che dà notizia della sospensione e indica il termine finale del blocco per la compensazione, in ogni caso non superiore ai 30 giorni dalla data di invio del modello F24.

La sospensione riguarda l'intero contenuto della delega.

Durante la sospensione non viene effettuato l'addebito sul conto dell'eventuale saldo positivo e può essere richiesto l'annullamento della delega seguendo le procedure ordinarie in via telematica.

Se, al termine delle verifiche, viene rilevato che il credito non è stato utilizzato correttamente, l'F24 viene scartato e dello scarto viene data comunicazione al contribuente tramite ricevuta contenente anche la motivazione del rigetto. In questo caso, tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello scartato si considerano non eseguiti.

Se, invece, terminati i controlli, il credito risulta correttamente utilizzato, la delega di pagamento si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato.

Durante il periodo di sospensione e prima dell'eventuale scarto o dello sblocco della delega di pagamento, il contribuente può inviare all'Agenzia delle Entrate gli elementi che ritiene necessari per la finalizzazione della delega sospesa.

In assenza di comunicazione di scarto entro 30 giorni dalla data di invio del modello F24, l'operazione si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato.

Il provvedimento ha effetto a partire dal 29 ottobre 2018.

Cogliamo l'occasione per inviare i nostri migliori saluti.

LA DIREZIONE
dott. Lorenzo Garbari

All. Provvedimento Agenzia delle Entrate 28 agosto 2018 n. 195385